

## **DELIBERA NR. 02 DD. 31/01/2018**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANAUNIA, TRIENNIO 2018-2020.

### **RELAZIONE**

*Ricordato che la L.P. 27 giugno 2005, n. 8, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 concernente "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale" e della legge regionale 19 luglio 1992, n. 5 concernente "Norme sull'ordinamento della polizia municipale", disciplina l'organizzazione delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali.*

*Dato atto che l'articolo 3 della citata Legge Provinciale consente l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio.*

*Rilevato altresì che l'articolo 59 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n.- 3/L prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi.*

*Tenuto conto che l'esercizio in forma associata delle funzioni relative alla polizia municipale rappresenta una valida soluzione per il presidio integrato del territorio di riferimento, sulla base di criteri e principi condivisi, nei confronti di territori contigui.*

*Rilevato che il servizio di polizia municipale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza.*

*Visto che per i motivi sopra esposti in data 18 ottobre 2006, alcuni Comuni dell'Ambito sottoscrivevano una convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale.*

*Ricordato che in questi anni il Servizio associato di Polizia Locale è stato confermato tramite l'approvazione di apposite convenzioni l'ultima delle quali con validità fino alla data del 31 dicembre 2017 giusta delibera consiliare nr. 34 dd. 28/12/2016.*

*Dato atto che nella riunione della Conferenza dei Sindaci tenutasi in data 6/12/2017, i Sindaci o loro delegati, dopo aver preso visione della proposta di rinnovo della Convenzione e del piano finanziario hanno espresso la volontà di procedere al rinnovo della Convenzione fino al 31 dicembre 2020.*

*Ricordato che i Comuni che partecipano all'accordo si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata il servizio di polizia locale secondo le disposizioni della presente convenzione che inoltre disciplina e conferma gli obblighi relativi all'assunzione del personale assunto a tempo indeterminato in caso di scioglimento della gestione associata.*

*Preso atto che il protocollo di finanza locale per l'anno 2018, sottoscritto in data 10/11/2017 prevede un contributo sul Fondo specifici servizi comunali a favore delle gestioni associate del servizio di polizia locale che quindi concorrerà ad abbattere i costi.*

*Preso atto che il comune di Cles, in qualità di comune capofila, ha predisposto lo schema di Convenzione e gli allegati Regolamento Speciale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Anaunia e piano finanziario per l'anno 2018 e che quest'ultimo verrà approvato di anno in anno e terrà conto delle priorità ed esigenze che emergeranno nel corso del tempo.*

*Dato atto che la convenzione avrà validità dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Considerata** l'opportunità di svolgere in forma associata il Servizio di polizia locale al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio oltre ad assicurare le rispettive prestazioni nell'ambito territoriale di appartenenza con carattere di continuità e di uniformità;

**Preso** atto degli accordi raggiunti tra i Sindaci dei Comuni interessati;

**Visto** l'allegato schema di convenzione, disciplinante le forme ed i rapporti che regoleranno le relazioni fra i vari Enti, il Regolamento Speciale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Anaunia ed il piano finanziario, documenti allegati allo schema di convenzione;

**Preso** atto che la convenzione come previsto dall'articolo 11 ha validità fino al 31 dicembre 2020;

**Udita** la discussione così come riportata per esteso a verbale;

**Acquisiti** sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, resi rispettivamente dal Segretario comunale per quanto di competenza e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

**Visti** gli artt. 26 e 59 TULLRROC approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Con voti FAVOREVOLI** nr. 13, **CONTRARI** nr. 0, **ASTENUTI** nr. 0, espressi per alzata di mano dai nr. 13 consiglieri presenti e votanti,

## **D E L I B E R A**

1. di approvare lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale Anaunia, composto di n. 14 articoli, dell'allegato Regolamento Speciale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Anaunia e dell'allegato piano finanziario che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1), che dovrà avvenire in forma digitale;
3. di dare atto che nel bilancio di previsione 2018-2020 saranno stanziare le risorse necessarie per far fronte alle spese previste dalla convenzione;
4. di dichiarare, con voti favorevoli nr. 13, contrari nr. 0 astenuti nr. 0, espressi con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.79, comma 4 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P. Reg 01.02.2005, n. 3/L, vista l'urgenza di procedere alla regolarizzazione della decorrenza della convenzione di cui al punto 1) a far data dal 1/01/2018 con la sua sottoscrizione;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.12.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - a. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54 - comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
  - b. ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - c. ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.